



COMUNE DI GERACE

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 10
DEL 27/05/2022

OGGETTO: Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF per l'anno di imposta 2022.

L'anno **2022** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **16:00** convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti in data 20/05/2022 prot. n. 4230, consegnati tramite posta certificata PEC, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco dott. Rudi Lizzi in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

	SI	NO
PEZZIMENTI Giuseppe		X
LIZZI Rudi	X	
RODI Francesco	X	
MULTARI Antonio		X
ORLANDO Michele	X	
GALLUZZO Salvatore	X	
CUSATO Giuseppe	X	
LACOPO Giuseppe	X	
VARACALLI Giuseppe	X	
MACRI' Giuseppe	X	
SCARAMUZZINO Luigi	X	

Presenti: 09 Assenti: 02

Partecipa il Segretario Com.le D.ssa Monica Grillea.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 09 su n. 11 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza dichiara aperta la seduta precisando che sono osservate le disposizioni vigenti per il contenimento del rischio covid 19 ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. Giulio Cusato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 29/03/2021, avente ad oggetto: "Determinazione aliquota di compartecipazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2020", con la quale, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Ritenuto per l'anno 2022 di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultino titolari di reddito da pensione non superiore a € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

Sentiti gli interventi:

Cons. Varacalli: Anche per questa addizionale comunale, anziché fare una tariffa unica, chiediamo che venga divisa in modo tale che si paghi rispetto al guadagno e non tutti uguale, perché attualmente era un'unica aliquota dello 0,75; mentre c'era un esonero fino ad 8 mila euro. Chiediamo di portare l'esonero da 8 mila a 12 mila, come ha fatto la stragrande maggioranza dei Comuni d'Italia, e poi una tariffa fino a 30 mila euro dello 0,60, da 30 mila fino a 50 mila dello 0,65 e oltre i 50 mila dello 0,80. Avete riproposto 0,75 per tutti.

Cons. Galluzzo: Mi chiedo se in questo momento Varacalli fosse stato sindaco lo avrebbe fatto sicuramente questo che lei ha detto.

Cons. Varacalli: Sì, visto il momento sì. Avrei ridotto visto che sono arrivate risorse ai Comuni da ogni parte e non è la stessa situazione di 10 anni fa, 20 anni fa dal punto di vista economico.

Cons. Galuzzo: Il comune di Gerace è stato uno dei pochissimi Comuni d'Italia a non usufruire delle agevolazioni dei fondi Covid, avete letto tutto il rendiconto di gestione, però questo non l'avete visto. Il comune di Gerace è riuscito a non sfruttare queste agevolazioni perché non ne ha avuto bisogno, come pure non ha avuto bisogno della possibilità che dava l'art. 30 per maggiori liquidità, perché il Comune è un comune in buona salute. Il discorso delle aliquote invece è diverso perché si va a determinare uno squilibrio all'interno dei contribuiti. Questa aliquota, come ogni altra, è stata studiata a fondo con l'ufficio ragioneria e va calata nel contesto ambientale in cui ti trovi. Se Gerace è un paese di pensionati con un livello di pensione in quel modo non puoi ridurre l'aliquota per l'importo massimo di 12 mila euro, ma devi mantenere per forza a 8 mila euro. E' stato fatto uno studio apposito che ogni anno discutiamo in fase di approvazione di bilancio. E' bella la tua proposta, come ha detto prima il vice sindaco Rudi, avremmo voluto, ma non si può fare di più di questo che è stato fatto.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 6 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti (Varacalli, Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

a) di determinare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2022, nella seguente misura:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale Irpef per tutti coloro che risultano titolari di redditi da pensione non superiore ad € 8.000,00. In caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nella misura dello 0,75%;

2. di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito persone fisiche entreranno in vigore a far data dal 01 Gennaio 2022;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Con 6 voti favorevoli, zero contrari e 3 astenuti (Varacalli, Macrì e Scaramuzzino), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 Del 27/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco – Presidente
(F.to Dott. Rudi Lizzi)

Il Segretario Comunale
(F.to D.ssa Monica Grillea)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n. 4560

Gerace lì, 31.05.2022

F.to L'Addetto all'Albo
CATALDO ALESSANDRA

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data

Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D.ssa Monica Grillea)

E' copia conforme all'originale.
lì, 30.05.2022

F.to Il Segretario Com.le
Resp. del Servizio